

Oggetto: procedura per l'elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia per il triennio accademico della Scuola a.a 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025.

IL DIRETTORE

- Visto** lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. 645 del 17/10/2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 8/11/2016 ed entrato in vigore il 23/11/2016);
- Visto** il Regolamento delle Scuole di Specializzazione Mediche emanato con D.R. n. 331 del 07/05/2020 prot 64249 del 7/05/2020;
- Visto** il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 24.07.2017 – modificato con DD.RR. n. 903 del 06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 06/05/2020;
- Visto** il D.R. n.108 del 04/02/2013 modificato con D.R n. 203 del 07/03/2013 con il quale sono state definite le afferenze dei corsi di studio ai Dipartimenti di Area Medica ex legge 240/2010 ed in particolare è stato stabilito che al Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica afferisce la Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia;
- Visto** il D.R. n.216 del 15/03/2019 prot. n. 51047 del 26/03/2019) con il quale il Prof. Pasquale De Franciscis è nominato Coordinatore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia dalla data del citato decreto e fino alla fase di Costituzione del Consiglio della Scuola e alla nomina del relativo Direttore ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.I. 68/2015;
- Visto** il D.R. n. 450/2021 Prot. n. 69984 del 05/05/2021 con il quale il Prof. Pasquale De Franciscis è stato nominato Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia *“per un triennio accademico a decorrere dall'a.a. 2019/2020 della medesima scuola accreditata e attivata ai sensi del D.I. 68/2015”* (a.a. scuola 2019/2020; 2020/2021; 2021/2022);
- Considerato** che, nello specifico, occorre procedere allo svolgimento delle procedure per l'elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia;
- Visto** l'art. 26 co.5 dello Statuto di Ateneo che prevede che sono organi della Scuola di Specializzazione il Direttore ed il Consiglio della Scuola;
- Visto** l'art. 26 co.6 dello Statuto di Ateneo che recita:”. Il Direttore (...) è eletto dal consiglio della scuola tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. I criteri e le modalità di elezione del direttore della Scuola di specializzazione sono definiti dal regolamento elettorale”;
- Visto** l'art. 26 co.7 dello Statuto di Ateneo che prevede: “il consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti di ruolo della Scuola e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ciascun anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definiti dal regolamento elettorale (...)”
- Visto** l'art.3 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione Medica D.R. n. 331 del 07/05/2020 prot 64249 del 7/05/2020 il quale, nella sezione “Direttore della Scuola di Specializzazione”, prevede: *“Ai sensi dell'art.4 del D.I. n. 68/2015, la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola appartenente alla sede della stessa. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la Direzione della Scuola è affidata ad un Professore di ruolo di uno dei settori scientifico-disciplinari compreso nell'Ambito specifico della tipologia della Scuola appartenente alla sede della stessa”*.
- Visto** l'art.3 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione Medica emanato con D.R. n. 331 del 07/05/2020 prot 64249 del 7/05/2020 il quale, nella sezione “Direttore della Scuola di Specializzazione”, e nello specifico nella parte relativa a “elezione e nomina”, stabilisce: *“Il Direttore è eletto dal Consiglio della Scuola di Specializzazione tra i Professori di ruolo dell'Ateneo, secondo i criteri e le modalità definiti nel vigente Regolamento Elettorale. Sono eleggibili i Professori di ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di Specializzazione. Il Direttore rimane in carica per 3 anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Non si può essere Direttore di più di una Scuola di Specializzazione. La carica di Direttore della Scuola di Specializzazione è incompatibile con quella di Rettore e Direttore di Dipartimento Universitario.”*
- Visto** l'art.3 del Regolamento delle Scuole di Specializzazione Medica emanato con D.R. n. 331 del 07/05/2020 prot 64249 del 7/05/2020 il quale, nella sezione “Consiglio della Scuola di Specializzazione”, stabilisce:” Il Consiglio della Scuola è costituito dai docenti della Scuola di Specializzazione. Nel Consiglio della Scuola è

garantita la presenza dei professori di ruolo, ricercatori universitari, e professori a contratto provenienti dalle strutture del SSN appartenenti alla rete formativa, ai sensi dell'art. 3, comma 4 del D.I. n. 68/2015, che concorrono all'elettorato attivo in misura pari al 30% dei votanti ai fini delle votazioni per l'elezione del Direttore. I Professori a contratto possono concorrere ai fini delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Scuola in misura massima pari al 30% dei votanti. Fa , altresì parte del Consiglio di Scuola una rappresentanza degli Specializzandi di cui all'art.4 del predetto Regolamento delle Scuole di Specializzazione Medica. La mancata partecipazione della rappresentanza elettiva non infirma la valida costituzione dell'organo".

Visto l'art. 93 co.2 del citato Regolamento Elettorale il quale prevede: *"sono eleggibili i professori di ruolo dell'Ateneo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di specializzazione alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione. In caso di più settori scientifico disciplinari di riferimento, la direzione della Scuola di specializzazione è affidata ad un professore di ruolo dell'Ateneo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola di specializzazione"*

Visto l'art. 94 del citato Regolamento Elettorale il quale stabilisce: *"il corpo elettorale è costituito dai componenti del consiglio (corpo docenti) aventi diritto a voto deliberativo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione";*

Visto l'art. 95 co. 1 del suindicato Regolamento Elettorale che stabilisce che *"Almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del direttore in carica, il direttore del dipartimento presso il quale la scuola di specializzazione ha sede amministrativa dispone la convocazione del corpo elettorale per procedere all'elezione del direttore per il successivo triennio";*

Visto l'art. 95 co. 3 del suindicato Regolamento Elettorale che stabilisce che *"la commissione elettorale è composta dal Direttore del Dipartimento che la presiede e da due membri del Consiglio della Scuola di Specializzazione";*

Visto l'art. 5 del vigente Regolamento Elettorale, il quale stabilisce che *"con provvedimento emanato dall'organo competente alla convocazione del corpo elettorale, si provvede alla individuazione dei seggi elettorali e alla nomina delle commissioni elettorali di seggio";*

Accertato che lo stesso art. 5 al co. 4 specifica che il gestore tecnico (...) è da considerarsi componente del seggio elettorale;

Visto l'art. 95 co. 4 del suindicato Regolamento Elettorale che sancisce che il Direttore del Dipartimento nel provvedimento di indizione delle elezioni provvede, in particolare, a:

a) individuare il gestore tecnico dell'elezione e l'ufficio competente;

b) indicare gli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo;

c) designare gli altri due membri della commissione elettorale;

d) indicare il luogo di ubicazione del seggio con i relativi orari di apertura e chiusura;

e) fissare la data della prima votazione che deve essere compresa tra il quindicesimo e il trentesimo giorno dalla emanazione del provvedimento;

f) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione, l'ultima delle quali deve comunque aver luogo entro trenta giorni dalla prima;

Visto il D.M. n. 645 del 15/05/2023 con il quale è stato emesso il bando di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2022/2023 e che fissa la data di inizio delle attività didattiche il 1°/11/2023;

Vista la richiesta (Prot.147754 del 29/10/2023 del Direttore, Prof. Pasquale De Franciscis, di indizione delle elezioni del Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia per il triennio sopra indicato ed in tempo utile per consentire l'inizio delle attività didattiche e l'espletamento degli adempimenti relativi alla gestione della Scuola di Specializzazione;

Ravvisata la necessità di dover procedere con urgenza a indire le elezioni del Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia per il triennio sopra indicato prima dell'inizio delle attività didattiche;

Considerato che l'utilizzo della piattaforma -e voting per l'espletamento delle procedure elettorali *da remoto* consente maggiore celerità di svolgimento e vista altresì l'impossibilità del corpo elettorale di essere presente in presenza per garantire il quorum ed per esprimere il relativo voto;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa

Art. 1 – Indizione

Sono indette in prima convocazione, per il giorno **19/10/2023**, le elezioni per la designazione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia afferente al Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica per il triennio accademico della Scuola A.A. 2022/2023; 2023/2024; 2024/2025.

Art. 2 – Gestore tecnico e Ufficio competente per l'elezione

Le operazioni di voto si svolgono da remoto, nel rispetto dei requisiti di segretezza e certezza dell'espressione di voto, in forma elettronica (e-voting).

Il gestore tecnico dell'elezione è la Sig. Daniela De Martino, in servizio presso questo Dipartimento.

Il predetto gestore seguirà il procedimento elettorale sulla piattaforma di e-voting nelle fasi di attivazione tecnica del procedimento, di inserimento degli elettorati attivo e passivo e delle candidature, di apertura e chiusura delle operazioni di voto e di estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti.

L'Ufficio competente per l'elezione è la Segreteria del Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica ubicato in via L. de Crecchio n. 2, Napoli.

Art. 3- Elettorato attivo e passivo

L'elettorato attivo è costituito dai componenti del consiglio (corpo docenti) aventi diritto a voto deliberativo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo dell'Ateneo del settore scientifico disciplinare di riferimento della Scuola di specializzazione alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell'elezione.

Gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo sono predisposti, su richiesta del Direttore del Dipartimento, dalla Segreteria Amministrativa del Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica.

Gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo sono messi a disposizione di chi ha interesse presso la Segreteria del Dipartimento e pubblicati in allegato al presente provvedimento di indizione all'Albo del Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica cui afferisce la Scuola di Specializzazione in Pediatria pubblicati sul sito web del Dipartimento.

Eventuali errori o omissioni nella composizione degli elenchi dell'elettorato attivo e passivo vanno segnalati all'ufficio competente entro tre giorni lavorativi dalla data della pubblicazione dei suddetti elenchi. Le eventuali modifiche degli elettorati saranno pubblicate entro cinque giorni dalla segnalazione. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto agli elettorati attivo e passivo devono essere trasmessi al gestore tecnico dell'elezione. Di essi è data notizia mediante pubblicazione all'Albo del Dipartimento ed sul sito web del Dipartimento.

Art. 4 - Candidature individuali

Fermo restando l'eleggibilità di tutti gli aventi diritto è possibile presentare formale candidatura presso la Segreteria del Dipartimento secondo le modalità e termini previsti dal seguente art.5 del presente provvedimento di indizione.

Art. 5 - Modalità di presentazione delle candidature individuali

Il candidato che intende presentare formale candidatura deve compilare l'apposito modello di candidatura (MOD 1) allegato al presente provvedimento di indizione indicando il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita e ruolo. Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento. La modulistica di cui sopra è pubblicata sul sito del Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica.

Art. 6 - Termini di presentazione delle candidature individuali

Le dichiarazioni di candidatura (MOD 1) devono essere presentate esclusivamente via e mail all'indirizzo: **dip.donnabambinochirurgia@unicampania.it**, nei giorni feriali dalle ore 9:00 del *terzo* successivo alla data di emanazione del bando e fino alle ore 12:00 del *quindicesimo* giorno successivo alla medesima data. Ai fini dell'accertamento dell'avvenuta presentazione della candidatura nei termini di cui sopra fa fede l'ora che la struttura accettante visualizza sulla mail delle candidature presentate.

Art. 7 - Fase di controllo

Nel giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature presentate la Segreteria del Dipartimento procede alla verifica delle candidature presentate e provvede all'affissione delle candidature ammesse alla competizione elettorale all'albo di Dipartimento e pubblicazione sul sito del Dipartimento.

Art. 8 - Nomina Commissione elettorale

Ai fini dell'espletamento delle elezioni per la designazione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia afferente al Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica, la Commissione Elettorale -ai sensi dell'art. 95 comma 3 Regolamento Elettorale- è composta dal Direttore del Dipartimento, che la presiede, e da due membri del Consiglio della Scuola di Specializzazione, ed è così costituita:

Prof. Emanuele Miraglia Del Giudice	Presidente (Direttore del Dipartimento)
Prof. Luigi Cobellis	Componente
Dott. Domenico Ambrosio	Componente
Dott. Marco La Verde	Componente Supplente

Art. 9 - Seggio elettorale - nomina della commissione

La Commissione di seggio elettorale, ai sensi dell'art. 5 co. 4 del vigente Regolamento Elettorale, è così costituita:

Dott.ssa Maria Rusciano	Presidente
Sig. ra Daniela De Martino	Componente/Gestore tecnico (e-voting)
Dott.ssa Alessia Sacchetti	Componente/Segretario
Sig. Massimo Cafasso	Componente

Art. 10 - Seggio elettorale Data, orario e modalità delle votazioni.

Le votazioni avranno luogo:

Prima convocazione il giorno 19/10/2023 dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Eventuale seconda convocazione il giorno 26/10/2023 dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Eventuale terza convocazione il giorno 27/10/2023 dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Eventuale quarta convocazione il giorno 30/10/2023 dalle ore 9.00 alle ore 14.00

Da remoto sulla piattaforma Microsoft Teams (Area Elettorale del Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica)

L'elettore esprimerà il proprio voto Sulla piattaforma Microsoft Teams (Area Elettorale del Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica che assicurerà la segretezza delle operazioni.

Sono ammessi a votare - ai sensi dell'Art 8 Reg Elettorale vigente- coloro che presentino un documento di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e che risultino inseriti nelle liste dei votanti. È valido anche il documento di riconoscimento rilasciato dall'amministrazione. Effettuata l'identificazione, si procede alla votazione. Nell'ipotesi di indisponibilità del documento di riconoscimento, l'elettore regolarmente iscritto al seggio può essere ammesso al voto esclusivamente se è noto ad un componente del seggio. Tale riconoscimento per conoscenza diretta è annotato a margine della ricevuta di identificazione e tale annotazione è sottoscritta dal componente che lo ha effettuato.

Le credenziali e le istruzioni sulle modalità di espressione del voto sono inviate alla casella di posta elettronica istituzionale dell'elettore entro il giorno antecedente la data delle votazioni; è comunque assicurato l'invio delle credenziali presso il seggio all'atto della votazione. L'operazione di voto si effettua presso una postazione che ne assicuri la segretezza. L'espressione di voto è personale, libera e segreta. Ogni elettore può esprimere un'unica preferenza.

Art. 11 - Operazioni di riscontro e di scrutinio

Concluse le operazioni di voto il Presidente di seggio dichiara chiusa la votazione e provvede poi alle operazioni di riscontro. Il gestore tecnico del procedimento elettorale procede all'estrazione dei dati relativi al conteggio dei voti. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. Delle stesse è redatto verbale in duplice copia firmato da tutti i componenti del seggio. Il verbale così redatto è contestualmente consegnato alla Commissione Elettorale

che provvederà alla verifica, alla validazione delle elezioni, e alla assegnazione della documentazione all'ufficio competente per la predetta elezione ai fini della proclamazione dell'eletto da parte del Direttore del Dipartimento.

Art. 12 - Validità delle elezioni

Ai sensi dell'Art. 96 Reg. Elettorale vigente:

1. Nelle prime tre votazioni il direttore della scuola di specializzazione è eletto a maggioranza assoluta dei votanti; in caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni risulta eletto il candidato che nella quarta votazione abbia riportato il maggior numero di voti.

2. In caso di parità nella quarta votazione risulta eletto il professore con maggiore anzianità di servizio nell'Ateneo; in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

3. Le prime tre votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno la metà dell'elettorato attivo. Per la quarta votazione non è richiesto alcun quorum. Ai fini della determinazione del quorum non si calcolano i componenti del consiglio che sono in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, i quali mantengono, comunque, il diritto al voto.

Art. 13 - Proclamazione e nomina dell'eletto

Ai sensi dell'Art. 97 Reg. Elettorale:

1. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal direttore del dipartimento con provvedimento pubblicato sul sito internet del Dipartimento dove la Scuola ha sede amministrativa e trasmesso al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.

2. Il Direttore della Scuola di Specializzazione dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il direttore della scuola di specializzazione assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico in corso e per il biennio accademico successivo. Nelle more della nomina del nuovo Direttore la scuola è retta dal Decano dei professori di prima fascia che ne fanno parte.

Art. 14 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni del Regolamento delle Scuole Specializzazione Mediche emanato con D.R. n. 331 del 07/05/2020 prot 64249 del 7/05/2020;

Art. 15 - Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Ateneo e del Dipartimento della Donna, del Bambino e di Chirurgia Generale e Specialistica.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Emanuele Miraglia del Giudice
